

per la non felice gestione dell'intero comparto delle scommesse le entrate e le risorse dell'Unire sono assicurate dalla puntuale corresponsione dei cosiddetti « minimi garantiti » da parte dei concessionari delle agenzie ippiche al Ministero delle finanze —:

se ritenga di assentire sulla permanenza della titolarità del concorso pronostico Totip in capo all'Unire;

come intenda procedere nelle more di espletamento della gara, per evitare dannose interruzioni di un servizio così rilevante per il futuro dell'Unire. (5-08668)

* * *

SANITÀ

Interrogazione a risposta in Commissione:

SCOZZARI e GIACALONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'applicazione del nuovo contratto collettivo di lavoro per medici di medicina generale e di guardia medica, turistica e festiva, rende tali soggetti incompatibili all'espletamento di qualsivoglia altra attività professionale, anche se libero-professionale;

i laboratori di analisi pre-accreditati con il Servizio sanitario nazionale a causa delle dichiarazioni di incompatibilità presentate dai medici prelevatori operanti nelle suddette strutture alle Unità sanitarie locali di appartenenza, si ritrovano nell'impossibilità di reperire, ai fini di una eventuale assunzione, medici che non siano nella posizione di incompatibilità;

si pone il problema se il biologo, che esercita la professione di analista, possa eseguire prelievi di sangue capillare e venoso sull'uomo;

non vi è alcun dubbio che il biologo possa effettuare analisi a scopo di accertamento diagnostico su campioni di sangue capillare e venoso. L'attività di reperi-

mento di tali campioni di sangue, ovvero l'attività di prelievo, si presenta come attività prodromica ed accessoria all'effettuazione delle analisi. Essa, pertanto deve ritenersi ricompresa nella generale competenza che ha il biologo in tema di effettuazione di analisi. È proprio della tecnica legislativa di attribuzione di una competenza professionale di prevedere espressamente la competenza stessa, senza far menzione delle attività strumentali, che bisogna porre in essere per esercitare quella competenza. Ne consegue che, nel momento in cui l'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 396, ha riconosciuto al biologo la competenza a eseguire le analisi ivi indicate, gli ha riconosciuto altresì la competenza ad effettuare gli atti prodromici ed accessori all'esecuzione delle analisi, per i quali atti sarà cura del professionista acquisire la necessaria preparazione, essendo chiaro che diversamente, andrebbe incontro a responsabilità;

è noto che, una parte della categoria professionale dei medici afferma che il prelievo sarebbe interdetto al biologo in quanto costituirebbe un atto medico. Tale qualificazione del prelievo quale atto medico, quale atto cioè riservato al medico, non trova giustificazione né sul piano giuridico né sul piano meramente tecnico. È ben noto che sono di esclusiva competenza dei medici le attività che si riassumono nella diagnosi e nella cura, facendo rientrare in quest'ultima anche l'attività chirurgica. È evidente che l'atto rivolto al prelievo capillare e venoso non può farsi rientrare né nell'attività di diagnosi e neppure nell'attività di cura. Se, quindi, il prelievo non appartiene al medico perché non rientra né nella diagnosi né nella cura, mancano i presupposti per affermare che si tratta di un atto di esclusiva spettanza medica;

sul piano normativo si rinviene una conferma di quanto detta sopra. Infatti, nessuna norma assegna al medico in esclusiva il compito di eseguire prelievi, la cui competenza è giuridicamente riconosciuta a favore degli infermieri professionali (decreto del Presidente della Repubblica 14

marzo 1974, n. 225) e delle ostetriche (decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1973, n. 163). Delle due l'una: o si afferma che gli unici competenti a eseguire i prelievi sono gli infermieri e le ostetriche, in quanto sono i soli ad essere qualificati da una norma giuridica (neanche i medici, quindi, potrebbero effettuarlo); oppure si ritiene che i prelievi possano essere eseguiti anche dai medici e dagli altri professionisti, in quanto atti prodromici e accessori all'esercizio della professione, sia quella di medico sia quella di biologo. Si aggiunga che illustri docenti universitari hanno espresso motivati pareri, differenziando l'attività di prelievo da ogni altra attività medica e persino dalla « iniezione », dalla quale il prelievo si differenzia per la semplice ragione che non immette nell'organismo alcuna sostanza;

lo stesso Ministero di grazia e giustizia ha esaminato con attenzione il quesito se rientri nella competenza del biologo l'effettuazione di prelievi capillari e venosi. Con una serie di considerazioni, in parte analoghe a quelle sopra svolte, il ministero ha reso il parere che di seguito si trascrive (parere, direzione generale, affari civili e libere professioni, ufficio VII, 7/66/4601 del 18 settembre 1978).

« In relazione a quanto forma oggetto della richiesta di parere al Consiglio di Stato n. 900/6 1-A6/M2 in data 31 maggio 1978 del Ministero della sanità, sulla possibilità di operare prelievi di sangue capillare e venoso da parte dei biologi, si formulano le seguenti considerazioni.

La risposta al suddetto quesito, ad avviso di questa amministrazione, può trarsi dall'esame e dalla risoluzione, in ordine successivo, di tre questioni pregiudiziali all'interrogativo principale.

È anzi tutto da verificare l'eventuale esistenza nell'ordinamento giuridico di una riserva di competenza a favore di altra, o altre, categorie di professionisti.

Al riguardo, come esattamente sottolineato nella relazione del Ministero della sanità, va risposto negativamente sia sotto il profilo dell'assenza di norma espressa —

la sola che legittimerebbe tale riserva — sia, in ogni caso, molto il profilo di una implicita attribuzione di esclusiva.

A tale proposito basterà ricordare che una siffatta riserva implicita soffre di due eccezioni di tal rilievo (infermieri professionali e ostetriche) da non consentire la sua ipotizzazione. È poi da verificare se l'attività in argomento sia, per avventura, espressamente preclusa al biologo. Anche a tale quesito non può che darsi risposta negativa sol che si esamini il testo dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 396, concernente l'ordinamento della professione di biologo.

È, anzi, proprio da tale esame che sono agevolmente enucleabili elementi per rispondere — e questa volta in senso affermativo, ad un terzo quesito concernente la sussistenza di attività di competenza del biologo, nelle quali possano ritenersi rientrare, per vincolo di connessione o di accessoria, le operazioni di prelievo di sangue capillare e venoso.

La lettera g) dell'articolo 3 dianzi richiamato, prevede espressamente, invero, come di competenza del biologo, diversi tipi di analisi che presuppongono, quale attività preliminare e propedeutica, quella consistente nel prelievo in questione.

Appare evidente come, in assenza di riserva espressa a favore di altre categorie professionali e di preclusione esplicita nei confronti dei biologi, questi non possano non ritenersi legittimati a compiere un'attività che si qualifica come accessoria nei confronti di quella principale, alla loro competenza attribuita.

Alla soluzione così reperita offrono elementi di indubbia conferma considerazioni di carattere generale ed equitativo che sotto il profilo dell'analogia non possono non ritenersi rilevanti nella presente fattispecie.

La possibilità di procedere ai suddetti prelievi, riconosciuta agli infermieri professionali e alle ostetriche rispettivamente del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225 e 7 marzo 1973, n. 163, è elemento di ulteriore conforto alla tesi in favore dei biologi, per l'argomento analogico *maiori razione* scaturente

dalla natura delle competenze professionali e dal livello delle preparazioni scientifiche vantate dalle categorie in discussione ».

Non sembri poi superfluo richiamare anche l'avviso che il Ministero della sanità ha più volte manifestato in proposito.

Ci si riferisce in particolare alla relazione 900.6/I.AG/59/493 ad oggetto: « Biologi prelievi capillari e venosi sull'uomo e sugli animali » con cui la direzione generale degli ospedali ha formulato richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità.

In detta nota, la citata direzione generale ha ritenuto di dover precisare come nel nostro ordinamento non esista una riserva di competenza a favore dei medici di operare prelievi di reperti o di sangue, mentre, invece, tali interventi sono riconosciuti ad altri operatori sanitari, sicché l'eventuale divieto, per i biologi, non sembrerebbe fondato e potrebbe dare adito a censure anche sotto il profilo di una disparità di trattamento giuridico, priva di valide ed obiettive cause di giustificazione.

Non risulta allo scrivente che il Consiglio superiore di sanità abbia mai espresso il parere richiestogli ma, una ulteriore conferma della determinazione del Ministero della sanità al riguardo sembra traibile dalla bozza dello schema di disegno di legge (che non ha però avuto seguito) predisposto dall'Ufficio studi e legislazione concernente i laboratori di analisi che, all'articolo 2 così disponeva:

« Ferme restando le competenze previste dall'articolo 3, lettera g) della legge 24 maggio 1967, n. 396, ai biologi iscritti all'Ordine professionale è consentita l'esecuzione del prelievo capillare e venoso propedeutico alle analisi chimico-cliniche ed ogni atto strumentale per la loro effettuazione ».

la giurisprudenza non ha mancato di occuparsi del problema se i prelievi capillari e venosi rientrano nella competenza del biologo, giacché se essi rientrassero nell'esclusiva competenza del medico ver-

rebbe commesso il reato di esercizio abusivo della professione da quel biologo che eseguisse i detti prelievi.

Si registrano in merito due importanti decisioni del pretore di Augusta (sentenza 4 novembre 1983, n.723), del pretore di Catania (sentenza 5 marzo 1984, n. 1362), del pretore di Barrafranca (sentenza 15 giugno 1984, n. 35), del pretore di Velletri (sentenza 777/86) e del pretore di Avellino (sentenza 1920/87) che hanno mandato assolti i biologi che avevano eseguito nell'ambito dei loro studi professionali prelievi capillari e venosi.

L'iter argomentativo seguito dai giudici è stato il seguente: le analisi di laboratorio sono di sicura competenza del biologo e sono prive di natura clinica e diagnostica.

Le analisi a scopo di accertamento diagnostica, pertanto, dopo l'emanazione della legge n. 396 del 1967, non costituiscono più nel nostro ordinamento esercizio tipico ed esclusivo della professione medica. A maggior ragione può negarsi che costituiscono esercizio esclusivo della professione medica i prelievi di sangue, che si presentano strettissimamente connessi alle analisi, siccome atti preliminari e strumentali alle analisi stesse;

può fondatamente ritenersi che nell'ambito dall'ordinamento italiano l'esecuzione dei prelievi capillari e venosi spetti anche al biologo siccome atti ricompresi nella più vasta competenza a eseguire le analisi, rispetto alle quali si pongono quali atti connessi e strumentali, e pertanto ai fini di una immediata risoluzione del problema;

considerata l'urgenza del caso che riguarda le migliaia di posti di lavoro a rischio, in caso di chiusura di tali strutture, poiché le Unità sanitarie locali ritengono necessaria la presenza di un medico prelevatore —:

quali provvedimenti intenda adottare il Governo per far fronte ai problemi sopraindicati ed in particolare per definire ed affermare la competenza del biologo ad eseguire i prelievi capillari e venosi, nonché gli atti che rientrano tra quelli

prodromici e connessi all'esercizio della professione di biologo analista. (5-08666)

* * *

TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Interrogazione a risposta orale:

BOCCHINO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti delle compagnie aeree Alitalia, Air One, Air Europe, Volare Airlines, Meridiana e Air Dolomiti per verificare l'eventuale esistenza di un accordo per l'aumento delle tariffe;

l'Autorità garante della concorrenza trae spunto, per i suoi rilievi, dal recente aumento delle tariffe aeree, deciso dalle principali compagnie italiane, a causa dell'incremento dei costi del carburante;

un primo supplemento di 10 mila lire è stato elevato a 24 mila, in contemporanea, da tutte le compagnie aeree succitate —:

quali provvedimenti di propria competenza intenda assumere il governo per contrastare il cartello delle compagnie aeree nazionali, nel caso in cui l'Antitrust appurasse la sua reale esistenza. (3-06733)

Interrogazione a risposta in Commissione:

BOGHETTA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

Vitrociset e Alema Marconi Sistem (AMS) hanno avanzato all'Enav la proposta di un progetto di Sistema Aeroportuale Integrato;

l'Enav avrebbe invece stipulato contratti con la sola AMS a trattativa privata;

la stessa AMS avrebbe avanzato proposte per altri aeroporti —:

se non ritenga, a parte i rapporti fra i privati, discutibile il modo di procedere dell'Ente il quale avrebbe dovuto, o rispettare le offerte comuni alle due imprese o bandire gare. (5-08667)

Interrogazioni a risposta scritta:

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le linee ferroviarie piemontesi si trovano in una situazione inaccettabile per coloro che ne debbano usufruire, in quanto si continuano ad accumulare ritardi e su molte tratte, vi sono orari in cui è impossibile trovare posto a sedere. Si segnala, in particolare, la linea Torino-Milano e, solo a titolo di esempio, la Cuneo-Torino, Alessandria-Milano, Alessandria-Genova;

l'autostrada Torino-Piacenza, da quando è chiuso il tunnel del Monte Bianco, è percorsa oltre che dal normale traffico veicolare, anche da tutti i camion che avrebbero utilizzato altra tratta e che devono passare per Torino per raggiungere il tunnel del Frejus. Nonostante l'intasamento del tratto autostradale, continuano ininterrottamente cantieri che impediscono il libero scorrimento e che, in diversi casi, rendono obbligatorio il passaggio di carreggiata con la conseguenza di code arrivate, nei giorni scorsi a 20 chilometri. È ovviamente indispensabile provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione, ma quando su un tratto di 8 chilometri si arrivano ad aprire contemporaneamente otto cantieri differenti che vanno dalla riasfaltatura di tratti di asfalto ancora in ottime condizioni, alla sostituzione di *guardrail* magari solamente un pò arrugginiti, la situazione diventa insostenibile —:

il ministro interrogato intenda intervenire relativamente alle tratte ferroviarie piemontesi che rimarranno di competenza statale al fine di ridurre i ritardi cronici che ogni giorno provocano problemi ai